

STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

L'imprenditore commerciale è obbligato a registrarsi all'interno del registro delle imprese, un registro pubblico, oggi in formato digitale e tenuto alla Camera di commercio, il quale registra e tiene tutti gli imprenditori presenti sul territorio.

Il registro delle imprese tiene conto di tutti e solo gli imprenditori commerciali, troviamo poi delle sezioni speciali che registrano tutti gli atti imprenditori (agricoli, piccoli, etc...).

Il registro delle imprese non è solo uno strumento informativo, ma tutela gli imprenditori, in quanto rende quelle informazioni inoppugnabili ai terzi, ossia non sono contestabili dai terzi, perché costituisce una prova per gli imprenditori.

La pubblicità

Con il registro delle imprese, l'imprenditore avrà pubblicità legale, in quanto quell'informazione opponibile ai terzi, si pone poi anche alla pubblicità motiva, ossia, si informano i terzi su quel impresa.

Quindi, la pubblicità giuridica rende facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, in modo da aumentare la certezza dei rapporti giuridici. Si dà, quindi, conoscenza legale.

La pubblicità legale si divide in:

- Pubblicità dichiarativa, volta a rendere il fatto opponibile ai terzi, la sua omissione impedisce che il fatto produca effetti giuridici verso terzi. (RENDE L'ATTO / FATTO GIURIDICO EFFICACE E OPPOIBILE),

- Pubblicità costitutiva, requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, o per meglio dire, diventa valida, in sua mancanza l'impresa non può costituirsi e non produce effetti nei confronti di chiunque (VALIDITÀ DELL'ATTO / FATTO GIURIDICO);

- Pubblicità normativa, ossia facciamo sì che si applichino le norme previste per l'impresa.

Sezioni ordinaria e speciale

Nella sezione ordinaria del registro delle imprese avremo:

- Imprenditori individuali e commerciali non piccoli;
- Tutte le società, tranne la società semplice;
- Consorzi;
- Gruppi europei di interesse economico;
- Enti pubblici;
- Società estere con sede in Italia

Le sezioni speciali sono quattro:

- Imprenditori agricoli, piccoli, artigiani, società semplice;
- Professionisti (es. avvocati);
- Società o enti che esercitano attività e coesordimento;
- Imprese sociali.

LE SCRITTURE CONTABILI

La tenuta delle scritture contabili è obbligatoria e legislativamente disciplinata, in modo da controllare eventuali utili o perdite dell'impresa. Abbiamo, però, una clausola che dice che a seconda della natura e della grandezza (della complessità) dell'impresa si devono avere determinate scritture contabili.

Tra le principali scritture contabili abbiamo:

- Libro giornale;
- Libro degli inventari.

Il libro giornale

Il libro giornale è un registro cronologico-analitico, in cui devono essere indicate "giorno per giorno" le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

Il libro degli inventari

Il libro degli inventari è un registro periodico-sistematico che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio e successivamente ogni anno. Aiuta a fornire il quadro della situazione patrimoniale.

La regolarità delle scritture contabili

Le regole delle scritture contabili:

- Veridicità;
- Senza spazi bianchi;
- Senza interlinee;
- Senza abbozzari;
- Parole come date leggibili.

Le scritture contabili possono fare prova per l'imprenditore a favore di terzi, ovviamente però, devono essere regolarmente tenute, la controparte deve essere necessariamente un imprenditore commerciale, perché così facendo si possono confrontare le scritture contabili.

f. dell'autore e del contenuto.

Le scritture contabili, inoltre, devono essere conservate per 10 anni. Le scritture contabili hanno, quindi, **efficienza**

probatorio, se sono regolarmente tenute.

I modi di utilizzo delle scritture contabili sono:

• **Esibizione delle scritture contabili (solo al giudice);**

• **Comunicazione delle scritture contabili**, il giudice comunica le scritture contabili alla controparte, è però un **caso eccezionale** e

scaviamo solo quando abbiamo:

- **Scioglimento dell'azienda;**

- **Divisione ereditaria dell'azienda.**